

In viaggio dall'est: importazioni senza frontiere? Benessere animale e normative di trasporto

Ferraris A.

Medico veterinario presso Ministero della Salute, U.V.A.C. Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari del Piemonte/
P.I.F. Posto di Ispezione Frontaliero di Caselle

SUMMARY

Travelling from the east: imports without borders? Animal welfare and transport rules

Handling of dogs and cats within the European Union is regulated by rules that safeguard the protection during transport and the welfare from the breeding of origin to the place of destiny. Council Regulation 1/2005 on the protection of animals during transport, establishes the requirements that must have commercial transport of all animals, including cats and dogs. The OWNER of the animal, even a private person, is primarily responsible for the health of animals, for their fitness for the journey and to have the correct documentation. Correct means of transport, travel practices and also ethological characteristics of species (EFSA opinion) are fundamental to protect animals. Early separation from mother, isolation, environmental stimulus deprivation, are all factors that affect proper socialization of the dogs and cats. The behavioral problems will cause severe anxiety and suffering for the animal and this it will be reflected on the adoptive family. In the past years, to improve travel conditions of puppies and other animals, Italy achieved lots of goals, including 201/2010 law. Still lots remains to be done. For this it is essential to give correct information to the citizens and to collaborate between all the subjects involved in the controls: official veterinarians, approved veterinarians, customs, veterinary clinical trials, police, judges, etc.

KEY WORDS

Animal Welfare, Transport, European Laws, Responsibility, Good Practices.

INTRODUZIONE - LA NORMATIVA CHE REGOLA LA MOVIMENTAZIONE DEI CANI E GATTI IN UE

La movimentazione dei cani e gatti all'interno dell'Unione europea è regolata da norme che ne tutelano la protezione durante il trasporto ed il benessere dall'allevamento di origine fino al luogo di destino.

Il Regolamento 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, stabilisce i requisiti che devono avere i trasporti commerciali di tutti gli animali, compresi i cani e gatti.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2084&area=sanitaAnimale&menu=benessere

Il regolamento specifica che il fine commerciale non è solo quello che implica uno scambio immediato di denaro, di beni o servizi, ma include anche i trasporti che determinano o mirano a produrre un profitto. Inoltre, dichiara che nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili^(3,4,6,10,16). Continua poi con un altro principio fondamentale, dopo quello della tutela del benessere e della salute degli animali, che è quello della tracciabilità^(1,4,17):

L'art. 3 recita infatti: Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:

- a) la loro origine e proprietà;
- b) il luogo di partenza;
- c) la data e l'ora di partenza;

d) il luogo di destinazione;

e) la durata prevista del viaggio

La Direttiva 92/65 (recepita in Italia con il Decreto legislativo 633/1996) stabilisce le norme specifiche per gli scambi e le importazioni per tutti gli animali diversi da quelli zootecnici (tra i quali troviamo all'art. 10 i cani e gatti)⁽⁶⁾.



Fig. 1.: manuale delle "Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria dei cani e gatti" (sito Ministero della Salute)

Essi sono definiti in ambito veterinario con la lettera "O" Other animals (per distinguerli appunto dai consueti animali allevati per fini agro-produttivi) ed indicati sui certificati con il codice doganale di Nomenclatura combinata TARIC NC 0106 (i cani e gatti rientrano nella voce 01061900). Questa Direttiva dispone chiaramente i prerequisiti che devono possedere le aziende di origine e di destino da cui provengono gli animali a fini commerciali.

All'ART. 4, ad esempio, sono elencati i prerequisiti che AZIENDE / ESERCIZI COMMERCIALI intesi come LUOGHI di ORIGINE e di DESTINO degli animali, devono possedere per essere autorizzati a detenere questi animali:

- 1) Le strutture di detenzione devono essere TUTTE REGISTRATE presso l'Autorità competente, rispettivamente degli Stati membri di appartenenza di origine e destino degli animali.
- 2) Presso tali strutture gli operatori commerciali devono provvedere a far visitare regolarmente gli animali detenuti.
- 3) Devono denunciare le malattie soggette a denuncia obbligatoria o quelle in cui il singolo Stato preveda un programma di lotta o sorveglianza.
- 4) Devono rispettare le misure di lotta specifiche del singolo Stato riguardo i programmi di lotta o sorveglianza verso determinate malattie.
- 5) Devono immettere sul mercato animali esenti da sintomi di malattie e provenienti da Aziende o zone non soggette a divieti per misure di polizia veterinaria.
- 6) Devono rispettare le esigenze che consentono di assicurare il benessere degli animali detenuti.

Non è sufficiente quindi la semplice protezione (che si richiede ad esempio durante il trasporto) ma è necessario il pieno e completo rispetto di tutte le caratteristiche etologiche proprie della specie: "*comply with the requirements ensuring the welfare of the animals held.*"

Questa Direttiva stabilisce, inoltre, le garanzie e le certificazioni sanitarie degli animali oggetto di scambio od importazione. Per scambi, si intendono le transazioni commerciali che avvengono tra Stati membri o comunque paesi che afferiscono al mercato unico (come ad. La Svizzera, la Norvegia, ecc.).

Per importazioni, si intendono le introduzioni commerciali in Unione provenienti dai Paesi Terzi. In Italia le autorità veterinarie competenti per il controllo delle partite di cani e gatti sono gli UVAC per quanto riguarda gli scambi ed i PIF per le importazioni

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_3_1.jsp?lingua=italiano&label=ufficiPeriferici&menu=organizzazione

LE MOVIMENTAZIONI DEI CANI E GATTI

I cani e gatti che si muovono all'interno dell'Unione possono viaggiare sia per motivi commerciali che non commerciali. In entrambi i casi la Commissione europea stabilisce le regole alle quali i soggetti interessati, che siano i proprietari privati, o gli operatori commerciali a vario titolo, devono sottostare (1,2,3,4,11,12,15,16,17).

PREREQUISITI PER LA MOVIMENTAZIONE

I cani e gatti che viaggiano all'interno dell'Unione europea, sia a scopo commerciale che non commerciale devono rispettare i requisiti specifici stabiliti dal Reg.998/2003.

I cani e gatti devono essere identificati con microchip (il tatuaggio è consentito solo se apposto prima del 3/7/2011 ed è ancora leggibile), devono essere vaccinati contro la rabbia (la vaccinazione è valida solo se risulta effettuata dopo l'identifi-

cazione ufficiale dell'animale) e devono essere accompagnati dal documento sanitario previsto (passaporto se provenienti da Stati membri o Paesi Terzi equiparati alla UE, oppure certificato sanitario per gli ingressi da Paesi Terzi) (1,2,3,4,6,8,11,12,15,16,17).

REGOLE PER LA MOVIMENTAZIONE NON COMMERCIALE E COMMERCIALE

(1,2,3,4,10,12,15,18,19):

LE RESPONSABILITA'

IL PROPRIETARIO dell'animale, anche il semplice soggetto privato, è il PRIMO responsabile della sua salute e dell'idoneità, sia fisica che documentale ad affrontare il viaggio. Anche il nuovo Regolamento 576/2013 sulla movimentazione degli animali da compagnia ribadisce tale obbligo e prevede espressamente che ogni Stato membro istituisca delle penali per chi non ottempera alle disposizioni previste. Le sanzioni devono essere PROPORZIONATE- EFFICACI – DISSUASIVE.

Se si tratta poi di un viaggio commerciale, i Regolamenti sul trasporto e sulla movimentazione di animali vivi a scopo di vendita, delineano chiaramente come il trasportatore ed i commercianti sia all'origine che a destino siano i responsabili dell'idoneità dei cuccioli al viaggio ed alla vendita.

E' un "controllo di filiera"(come da indicazioni fornite durante il corso della Commissione europea BTSF "Movements of dogs and cats" session 7 Malpensa 8-11 July 2014) quindi, dopo il proprietario o gli operatori commerciali a vario titolo, le responsabilità al rispetto delle regole riguardano sia le autorità competenti, che in Italia sono i veterinari ufficiali di PIF/UVAC/ASL e la Dogana (ciascuno per le proprie competenze come stabilito, tra l'altro, dal Decreto del Ministero della Salute 20/4/2005), sia i veterinari autorizzati dall'autorità competente di ciascun Stato membro a rilasciare e/o compilare passaporti, ad identificare / iscrivere gli animali in anagrafe, in qualità di incaricati di pubblico servizio come delineato in Italia dall' art. 359 codice penale, ma anche i veterinari liberi professionisti quali esercenti una professione sanitaria, come definito dall' art. 365 del codice penale e dal nostro Codice deontologico^(15,16,22).

Ciascuno per le proprie competenze e per il proprio ambito professionale è tenuto al controllo ed alla verifica dei requisiti per gli animali che viaggiano.

MOVIMENTI NON COMMERCIALI: possono essere definiti tali solo se l'animale da compagnia viaggia con il suo proprietario o con il detentore che il proprietario ha temporaneamente delegato e lo scopo del viaggio non è né la vendita né la semplice cessione (17,18).

MOVIMENTI COMMERCIALI: quando è destinato alla vendita. La norma prevede che anche il singolo proprietario in viaggio con un numero di animali superiore a 5, deve sottostare agli stessi adempimenti previsti per il viaggio commerciale. In questi casi sarà obbligatorio il certificato sanitario previsto per il commercio, rilasciato dal veterinario ufficiale prima della partenza.

Tutti i viaggi commerciali, infatti, sono provvisti di un certificato sanitario che accompagna la partita dal luogo di origine fino al luogo di destinazione. TRACES (Trade control and expert system) è la piattaforma web con la quale i veterinari dei vari Stati membri (ed in alcuni casi anche di Paesi Terzi) trasmettono le informazioni sanitarie delle partite di animali che viaggiano in Europa (1,8,17).

LINK PER APPROFONDIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TRACES: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84009_it.htm

Per gli animali trasportati con finalità commerciali le regole sono stabilite dal Reg 1/2005 (protezione degli animali durante

il trasporto). Questa norma stabilisce che i cani e gatti possono essere movimentati solo se idonei ad affrontare il viaggio. L'idoneità degli animali è stabilita da una visita clinica effettuata 24 ore prima della partenza da parte di un veterinario ufficiale o da un veterinario riconosciuto dall' autorità competente dello Stato di origine.

REQUISITI STABILITI DAL REG 1/2005 - NORMATIVA DI TRASPORTO ^(1,6,14,15,16)

Nei viaggi commerciali i trasportatori devono rispettare gli obblighi contenuti nel Regolamento 1/2005:

IDONEITÀ DEGLI ANIMALI: non possono essere trasportati animali non idonei ad affrontare il viaggio. In particolare è vietato il viaggio con animali malati, feriti, non in grado di deambulare ma anche con femmine che hanno partorito nella settimana precedente oppure che hanno superato il 90% del periodo di gestazione. Nel trasporto aereo, a carico del proprietario e delle compagnie di volo, ci sono ulteriori specifiche da rispettare (NORME IATA) sia per gli animali sia per quanto riguarda le misure e la struttura della gabbia adibita al trasporto. Nel viaggio aereo non sono ammesse femmine con cuccioli lattanti e se gli animali hanno un'età compresa tra le 8 e 12 settimane è richiesto un attestato di idoneità al trasporto rilasciato da un veterinario.

Vedi link "viaggiare con gli animali" del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3975&area=cani&menu=viaggiare

In tutti i casi, sia commerciali che non commerciali è vietato il viaggio di animali inferiori alle 8 settimane, a meno che siano accompagnati dalla madre dalla quale ancora dipendono.

Questo divieto assoluto è istituito per tutelare il benessere dei cuccioli. Infatti, gli studi dimostrano che per un corretto sviluppo comportamentale, il cucciolo non deve essere separato dalla madre prima di aver compiuto 60 giorni.

La separazione precoce dalla madre è una delle principali cause di disturbi comportamentali dei cuccioli una volta adulti ma anche l'isolamento, la privazione di stimoli ambientali, lo scarso contattato intra specifico con altri animali domestici e con l'uomo, la scarsa possibilità di esplorare il mondo e i diversi possibili stimoli ambientali, sono tutti fattori che incidono sulla corretta socializzazione del cane e del gatto. I problemi comportamentali saranno causa di gravi stati d' ansia e sofferenza per l'animale, che in alcuni casi potranno sfociare in episodi di aggressività incontrollata (come la distruzione dell'ambiente domestico e/o vocalizzazioni continue per il disturbo definito "ansia da separazione") ^(5,14,21). Il malessere dell'animale domestico si rifletterà inevitabilmente anche sulla famiglia adottiva, provocando preoccupazione e disorientamento nel proprietario, spesso incapace di capire e gestire correttamente il problema comportamentale se non correttamente indirizzato da un esperto. Si stima, ad esempio, che negli Stati Uniti i problemi comportamentali siano la principale causa di abbandono e quindi di successiva soppressione dei cani nei canili sanitari. "Da 15 a 20 milioni di animali, negli USA, sono soppressi ogni anno nelle strutture rifugio. *Il comportamento e non le malattie infettive risulta essere il principale responsabile della morte degli animali da compagnia*". (Dalla relazione della dr Clara Palestrini, ricercatrice presso l'istituto di zootecnia dell' UNIMI, al convegno ECM- Milano 3-6-11 "La sofferenza animale tra aspetti etologici, veterinari e di diritto"). Per il benessere di questi animali non basta, quindi, l'idoneità dei mezzi di trasporto e delle pratiche di viaggio, ma è fondamentale rispettarne le caratteristiche etologiche proprie della specie, come stabilisce il parere dell'EFSA (autorità europea per la sicurezza alimentare, che è deputata a fornire indicazioni scientifiche anche nel campo degli animali vivi e del loro benessere). Il parere EFSA-Q-2003-094 è il fondamento dal

quale la Commissione europea ha emanato il Regolamento 1/2005 sul trasporto degli animali ⁽²¹⁾.

Esso contiene dati raccolti ed evidenze scientifiche per la corretta gestione di tutti gli animali, compresi cani e gatti, durante i viaggi. <http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/doc/44.pdf>

L'EFSA riporta, infatti, che per il corretto e sereno inserimento del cucciolo nella nuova famiglia, dopo il distacco dalla madre non prima delle 8 settimane, diventa fondamentale il periodo di socializzazione tra le 4 e le 12 settimane. In questo periodo è bene abituare il cucciolo anche tramite il gioco e l'esplorazione diretta del mondo, a tutti i possibili stimoli del mondo esterno, con il quale l'animale verrà in contatto da adulto, compreso il viaggio nel contenitore adibito al trasporto. Il periodo migliore per l'affidamento del cucciolo dall'allevamento d'origine al suo nuovo proprietario si assesta proprio tra le 8 e 12 settimane (dopo i 60 giorni e fino a circa 3 mesi). (Vedi anche Summa n.3 aprile 2006- Lo sviluppo comportamentale del cucciolo come fattore rilevante nell'insorgenza delle patologie comportamentali; La Settimana veterinaria n.609 21 maggio 2008 – Consigli da dare sull'educazione dei cuccioli) ^(5,14). Parimenti, nel delicato periodo di socializzazione, quanto più prolungato sarà l'isolamento in gabbia, al quale talvolta sono costretti i cuccioli venduti a scopo commerciale in tutta Europa, tanto più diventerà deleterio per il loro benessere psicofisico.

IDONEITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO

^(1,7,15,16,17)

Tutti i mezzi di trasporto DEVONO ESSERE progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze ed assicurare l'incolumità degli animali. Dovranno quindi essere muniti di un corridoio centrale per l'ispezione e la cura degli animali, per monitorare in modo costante ad intervalli tanto più frequenti quanto più giovani sono gli animali trasportati. Il veicolo dovrà essere coibentato, in grado di mantenere temperature adeguate, proteggendo dal caldo e dal freddo, con una ventilazione costante che permetta il ricambio dell'aria. I contenitori dovranno essere posizionati e costruiti in modo da evitare fughe o cadute, impedire che urine e feci fuoriescano, imbrattando gli animali trasportati nei piani sottostanti. Dovranno essere presenti sul veicolo, istruzioni scritte per la somministrazione di cibo ed acqua correlate all'età, alla razza ed alle particolari specificità degli animali trasportati.

IDONEITÀ DEL TRASPORTATORE E DEL GUARDIANO DEGLI ANIMALI ^(1,7,15,16,17)

I trasportatori, che intendono trasportare animali a scopo commerciale, devono essere registrati presso l'autorità competente dove ha sede l'attività di trasporto.

Devono possedere un'autorizzazione al trasporto rilasciata dal veterinario ufficiale. L'autorizzazione è di 2 tipi:

TIPO 1 per i viaggi inferiori alle 8 ore od inferiori alle 12 ore se si tratta di trasporti effettuati unicamente sul territorio nazionale. TIPO 2 per tutti i viaggi, compresi quelli superiori alle 8 ore (definiti "lungi viaggi"). Nei lunghi viaggi diventa obbligatorio il certificato di idoneità per il mezzo di trasporto, rilasciato solo se il veicolo possiede requisiti aggiuntivi, per garantire appunto maggiore protezione nei viaggi più lunghi anche se, per il trasporto dei carnivori domestici, sono previste deroghe rispetto gli animali zootecnici: es. non sono obbligatori il sistema di rilevazione satellitare (GPS) o il sistema di controllo della temperatura.

L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal veterinario ufficiale dell'ASL solo dopo la verifica di tutti i requisiti documentali e strutturali dei mezzi adibiti al trasporto.

Per il rilascio dell'autorizzazione il trasportatore dovrà presentare:

- Delle istruzioni scritte sulla somministrazione di cibo ed acqua per tutti i viaggi: tale documentazione dovrà sempre essere presente a bordo del veicolo durante il trasporto.
- Un piano di gestione per le emergenze, obbligatorio per i lunghi viaggi: nel caso di interruzione del viaggio per i più diversi motivi (es. guasto al veicolo, animale bisognoso di ricovero immediato), il trasportatore dovrà dimostrare di avere a disposizione un piano scritto, con le procedure ed i recapiti utili, secondo il / i percorsi programmati (esempio elenco dei veterinari reperibili in caso di ricovero degli animali, recapiti per lo scarico degli animali in emergenza, autofficine per i guasti, ecc.).
- Dovrà dimostrare di avvalersi di personale formato per il trasporto delle specie animali per le quali richiede l'autorizzazione.

CRITICITA' RILEVATE ^(9,20,22)

In questi anni sono state molte le criticità rilevate sul trasporto dei cuccioli sia commerciali che a seguito passeggero:

- mancanza dei prerequisiti documentali e sanitari previsti per movimentare gli animali.
- vaccinazione antirabbica non eseguita od eseguita prima dell'identificazione, oppure ancora, eseguita con protocollo non corretto per la movimentazione.
- falsi referti di titolazione anticorpale per gli anticorpi della rabbia.
- passaporto non compilato correttamente.
- vendita di cuccioli non autorizzata (allevamenti di origine e di destino non registrati in TRACES, assenza o non corrispondente certificazione sanitaria rilasciata dal veterinario ufficiale, vendite tramite internet non autorizzate di animali non tracciati e non identificati correttamente).

La vendita o la semplice movimentazione di animali non in regola comporta, prima di tutto, un rischio sanitario. La rabbia rimane la malattia infettiva che causa il maggior numero di morti: sono circa 55.000 le persone che muoiono ogni anno di rabbia, quasi tutte nei paesi in via di sviluppo (Asia ed Africa) e di cui la maggior parte bambini (Dati OIE e OMS).

Gli ultimi casi di rabbia avvenuti in Europa, riguardano proprio cani e gatti provenienti o di ritorno da viaggi in paesi a rischio e con i requisiti sanitari non in regola rispetto quanto prevede la normativa.

Ci sono poi, i rischi legati alla salute di questi animali: trattandosi di cuccioli, infatti, sono maggiormente predisposti rispetto agli adulti a stress individuali, ambientali, gestionali (trasporto su lunghe distanze, contatti con luoghi diversi e animali/persone sconosciute, poca possibilità di alimentazione e idratazione adeguata). Il tutto si traduce spesso in mortalità elevate. Inoltre, nella gestione di cuccioli non in regola dal punto di vista sanitario si associa un non corretto rispetto delle caratteristiche etologiche: separazione precoce dalla madre, lunghi periodi di isolamento in gabbia, mancanza di adeguati stimoli ambientali ecc.

Quando le irregolarità vengono rilevate dalle varie autorità competenti spesso si sommano anche i problemi derivati dai provvedimenti sanitari e o giudiziari sui cuccioli (vincoli-sequestri). Questi provvedimenti, in diverse occasioni, comportano ISOLAMENTO SOCIALE per lunghi periodi e non sempre sono gestiti con la dovuta attenzione e cautela per il benessere animale.

Ad esempio, mancano modalità operative omogenee, magari

tramite l'emanazione di linee guida validate a livello nazionale per il pronto affidamento dei cuccioli a soggetti privati in grado di garantire il benessere, dopo i provvedimenti di sequestro penale o sanitario. Così spesso gli animali si trovano, invece, sotto custodia degli stessi personaggi sospettati di maltrattamento e traffico clandestino, relegati in gabbie per lunghi periodi in attesa di burocratiche decisioni. Oppure ancora, alcune sentenze dispongono addirittura la restituzione degli animali al commerciante inquisito per maltrattamento, dopo anni di affidamento in famiglie di adozione. Il Trattato di Lisbona, all' articolo 13, sancisce il principio secondo il quale gli animali sono esseri senzienti e come tali devono essere protetti e tutelati dall'Unione europea, non mere cose delle quali si può disporre a piacimento, ma esseri viventi in grado di sentire dolore e sofferenza.

Spesso, però, sono proprio le vittime del commercio illecito a dover trascorrere lunghi periodi "dietro le sbarre".

OBIETTIVI RAGGIUNTI ^(3,4,11,12,15,16)

Molti e ragguardevoli sono stati gli obiettivi raggiunti dall'Europa ed in particolare dall'Italia per tutelare la salute dei cani e gatti e contrastare il traffico illecito, per citarne alcuni:

- Il Manuale generale sul Regolamento 1/2005 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1263_allegato.pdf è un utile strumento per agevolare sia le autorità deputate al controllo che gli operatori commerciali al rispetto delle regole per la protezione degli animali durante il trasporto.
- Il Protocollo d'Intesa tra i Ministeri dell'Interno e della Salute per i controlli dei trasporti internazionali degli animali http://www.trovanorme.salute.gov.it/normsan-pdf/0000/40739_1.pdf ha permesso di implementare la collaborazione tra veterinari e polizia stradale nel contrastare i viaggi non regolari.
- La legge 201/2010 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ha introdotto fattispecie penali ed amministrative per contrastare il traffico e l'introduzione illecita dei cani e gatti, oltre ad inasprire le pene previste dalla Legge 189/04 contro l'uccisione ed il maltrattamento degli animali. L'Italia è stata la prima e finora l'unica a prevedere sanzioni specifiche per il commercio sleale di questi animali, oltre a richiamare i proprietari privati agli obblighi di legge (come prevede espressamente anche il nuovo Regolamento 576/2013 sulla movimentazione degli animali da compagnia a seguito passeggero, che gli Stati membri dovranno applicare dal 29/12/2014).
- Il Manuale sulla movimentazione dei cani e gatti in Ue ed in Italia http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1604 è un lavoro che raccoglie tutta la normativa europea e italiana per verificare il trasporto commerciale e non commerciale, e le sanzioni sia penali che amministrative correlate.
- le Sentenze della Cassazione che riconoscono la sofferenza che scaturisce dal maltrattamento (art. 554 ter L189/04) e/o dalla detenzione incompatibile degli animali in luoghi e con modalità non idonee (art. 727 L189/04) come una vera e propria lesione, anche in assenza di danno fisico (malattie, ferite, morte dell'animale) equiparandole alla lesione personale (art. 582 del codice penale) sono utile fondamento a consolidare il rispetto degli animali, quali esseri senzienti, anche nel sistema giuridico italiano.

CONSIDERAZIONI FINALI

In Italia il traffico di cuccioli di cani e gatto risulta avere introiti pari a 300 milioni di euro all'anno (dati LAV novembre 2008). Molto è stato fatto in questi anni da vari soggetti (veterinari,

forze dell'ordine, magistrati, ma anche operatori commerciali, associazioni di volontariato) per contrastare questi tipi di illeciti, ma tanto rimane ancora da fare.

IN PRIMIS rimane da implementare una corretta INFORMAZIONE: La Commissione ha ribadito l'obbligo di fornire informazioni chiare ed aggiornate ai cittadini, "come se stessimo parlando a nostra madre". Oltre alle informazioni sempre accessibili a tutti, la Commissione invita i veterinari a predisporre specifici momenti formativi sia per la categoria che per le forze dell'ordine, ma anche per i cittadini.

Il sito della DGSANCO già riporta utili indicazioni per i pets che devono viaggiare in Europa

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

sul sito del Ministero della Salute esiste il link per chi viaggia con gli animali da compagnia il manuale sulla movimentazione di cani e gatti, che fornisce utili informazioni anche ai cittadini per non incorrere in incauti acquisti, rimane però inspiegabilmente rilegato in una pagina del Ministero della Salute, praticamente introvabile

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1604

Nessun link di richiamo al manuale è stato predisposto nella specifica sezione "Viaggiare con gli animali".



Fig.2.




Fig.4.



Fig.3.

Fig.2.: poster della Commissione europea per informare i cittadini che viaggiano con i "pets" in UE (sito DGSANCO)

Fig.3: manuale delle "Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria dei cani e gatti" (sito Ministero della Salute)

Fig.4: manuale per "IL TRASPORTO degli animali" (sito Ministero della Salute)

anagrafe (visto che è impensabile un controllo sistematico di tutti gli animali al passaggio in frontiera, sui mezzi di trasporto o nei vari negozi), ma purtroppo ciò non avviene. Per il Piemonte, sono comunque poche le segnalazioni in tal senso, sicuramente meno delle effettive introduzioni non conformi.

Tutte le introduzioni irregolari di animali da compagnia a scopo commerciale o non commerciale (animale privo di identificazione, con documentazione irregolare) devono essere segnalate agli UVAC, quali uffici competenti a monitorare gli arrivi dall' estero, ma anche a gestire i ricorsi per i soggetti sanzionati. Questi uffici provvedono, inoltre, ad informare anche le Autorità di origine degli animali, in base alla Direttiva 89/608 sulla mutua assistenza tra Stati, in modo che vengano presi i dovuti provvedimenti per un commercio leale e per una movimentazione degli animali nel rispetto delle regole stabilite dall'Europa.

Confidiamo in una maggiore consapevolezza sull'importanza di questi controlli in ambito comunitario da parte di tutti i tutori della salute coinvolti, compresi i proprietari quale primi responsabili della salute e benessere dei loro animali da compagnia.

"tutti i veterinari sono responsabili della promozione della salute animale, del benessere animale della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare".

OIE Recommendations 2012

Fig.5.: dal booklet OIE "OIE recommendations on the Competencies of graduating veterinarians ('Day 1 graduates') to assure high-quality of National Veterinary Services", Maggio 2012

(TUTTA LA NORMATIVA EUROPEA CITATA E' SCARICABILE DAL SITO EUR-LEX

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>

Nella versione consolidata dei singoli regolamenti o comunque con le indicazioni bibliografiche riportanti tutte le modifiche successive intervenute negli anni.)

BIBLIOGRAFIA

- 1) Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi".
- 2) Accordo 24 gennaio 2013 *tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.*
- 3) Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.
- 4) Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale.
- 5) Consigli da dare sull'educazione dei cuccioli. La Settimana veterinaria n.609 21 maggio 2008.
- 6) Decisione 26-11-2003 n. 2003/803/C.E
Decisione della Commissione che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti.
- 7) D. Lgs. 25-7-2007 n. 151 - Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
- 8) Direttiva 13-7-1992 n. 92/65/CEE - Direttiva del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.
- 9) Il maltrattamento organizzato di animali – Manuale contro i crimini zoomafiosi 2001, di Ciro Troiano.
- 10) La tutela del benessere del cane e del gatto corso FAD FNOVI.
- 11) Legge 20 luglio 2004, n.189
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
- 12) Legge 201/2010 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.
- 13) Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 *tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.* 30-5-14.
- 14) Lo sviluppo comportamentale del cucciolo come fattore rilevante nell'insorgenza delle patologie comportamentali. Simona Cannas, Michela Minero, Clara Palestini _Istituto di Zootechnia, facoltà di Medicina Veterinaria, Summa.
- 15) manuale delle" Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria dei cani e gatti.
- 16) manuale per "il trasporto degli animali.
- 17) Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 - Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
- 18) Regolamento (UE) N. 576/2013 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003.
- 19) Regolamento (CE) 26-5-2003 n. 998/2003 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione del 6 maggio 2010 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale.
- 20) REPORT ZOOMAFIA a cura dell'Osservatorio Zoomafia LAV- Ciro Troiano 2007-12-13-14.
- 21) Scientific Report of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to the welfare of animals during transport(Question N° EFSA-Q-2003-094)Adopted on 30th March 2004.
- 22) Tutela giurica degli animali- Aspetti sostanziale e procedurali di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro.